

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 605

del 17/10/2022

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione collettiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda per attività formative nell'ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito ed attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario);
- il Decreto interministeriale del 19 febbraio 2009, nel modificare ed integrare il precedente Decreto interministeriale del 2 aprile 2001 concernente la disciplina delle professioni sanitarie, ha confermato che la formazione universitaria per le figure professionali sanitarie è effettuata presso strutture del S.S.N. accreditate e che, a tal fine, vengano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regioni ed Università;
- tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia è vigente, fin dall'anno 2006, uno specifico Protocollo d'Intesa per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- in conformità a quanto previsto dal suddetto Protocollo d'Intesa ed a seguito di autorizzazione regionale acquisita con D.G.R. n. VIII/004194 del 21.02.2007, la ASL di Brescia, oggi ATS di Brescia, ha proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, al fine di regolamentare la gestione ed i rapporti di collaborazione inerenti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;

Vista la Direttiva n. 2/2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto "Tirocini di formazione e di orientamento", che fornisce indicazioni e specificazioni per lo svolgimento dei tirocini nelle PP.AA.;

Considerato che con Decreto D.G. n. 484 del 23.08.2022 è stata rinnovata la Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia, per la gestione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;

Rilevato che l'ATS di Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti e delle sedi di servizio dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione triennale a decorrere dall'Anno Accademico 2022/2023, e che tale convenzione prevede la possibilità di rinnovo, su espressa volontà delle parti;

Evidenziato che, per quanto detto, con nota prot. n. 0093692/22 del 13.09.2022 è stata inoltrata richiesta di rinnovo convenzione, con riscontro positivo dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (atti ATS Prot. n. 0105732 del 11.10.2022);

Precisato che:

- i costi sostenuti per la gestione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria sono coperti dalle risorse delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del D.Lgs 502/1992, giusta D.G.R. Lombardia n. XI/2014 del 31.07.2019;
- i compensi spettanti ai dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, verranno liquidati direttamente dalla ATS di Brescia ai singoli docenti previa presentazione, da parte loro, di regolare documentazione contabile;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione collettiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, relativa al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, come da schema descritto nell'Allegato A, condiviso con il soggetto ospitante, composto da n. 4 pagine e parte integrante del presente provvedimento;

Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento;



Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare lo schema di convenzione collettiva con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, relativa all'attività di docenza e di tirocinio nell'ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, come da Allegato A, composto da n. 4 pagine e parte integrante del presente provvedimento;
- b) di dare atto che tale convenzione decorre dall'Anno Accademico 2022/2023, ha durata di tre anni e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti;
- c) di dare atto che i costi sostenuti sono coperti dalle risorse delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del D.Lgs 502/1992, giusta D.G.R. Lombardia n. XI/2014 del 31.07.2019;
- d) di dare atto che gli oneri relativi all'imposta di bollo, conseguenti alla stipula della convenzione, sono esenti ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41/2021, così come modificato dall'art. 1 co. 731 della L. n. 234/2021;
- e) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- f) di inviare copia del presente provvedimento all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda, a cura della Direzione Sanitaria, Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- g) di disporre la pubblicazione dei contenuti del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. nei tempi e con le modalità del PTPC vigente;
- h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- i) di disporre, a cura del SC Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

SCHEMA DI CONVENZIONE COLLETTIVA PER ATTIVITA' DI DOCENZA E LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL CORSO DI LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario)

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (Soggetto Promotore), nel seguito ATS di Brescia, con Sede legale in Brescia, Viale Duca degli Abruzzi n. 15 C.F. 03775430980, di cui il Rappresentante Legale è il Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/1058 del 17.12.2018

E

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (Soggetto Ospitante), nel seguito ASST del Garda, con Sede legale in Desenzano del Garda – Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03775660982, il cui Legale Rappresentante è il Direttore Generale Dott. Mario Nicola Francesco Alparone, a ciò legittimato in forza della Deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/5198 del 07.09.2021;

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Brescia ha istituito e attivato dall'Anno Accademico 2003/2004 il Corso di Laurea triennale delle professioni sanitarie in Assistenza Sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente Sanitario), afferente al Dipartimento Specialità Medico-Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica;
- i Decreti Interministeriali 2 aprile 2001 e 19 febbraio 2009 prevedono che la formazione degli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie avvenga anche presso strutture del S.S.N. accreditate e che, a tal fine, siano stipulati appositi Protocolli d'Intesa tra Regione e Università;
- in data 11.01.2006 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Brescia, per la disciplina dei rapporti di cooperazione relativamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- l'ATS di Brescia, con Decreto D.G. n. 484 del 23.08.2022, ha proceduto al rinnovo della Convenzione con l'Università degli Studi di Brescia per la gestione e i rapporti di collaborazione inerenti il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria;
- l'ATS di Brescia per garantire un'ottimale preparazione teorica e pratica agli studenti del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, ritiene di avvalersi delle competenze dei dipendenti dell'ASST del Garda e delle sedi di servizio della stessa.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST del Garda si impegna, previo accordo annuale di programmazione degli insegnamenti ad autorizzare i propri dipendenti, che facciano domanda e abbiano i requisiti necessari, a svolgere attività di docenza al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

Art. 2

L'ASST del Garda si impegna, su proposta del Coordinatore delle attività didattiche professionali, ad accogliere in tirocinio presso le proprie strutture, gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria, per le attività di volta in volta concordate secondo l'anno di Corso e la tipologia degli obiettivi di tirocinio.

Art. 3

L'insegnamento delle discipline specifiche e gli incarichi di tutoraggio sono riservati a personale dell'ASST del Garda in possesso del massimo livello di formazione o comunque in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea.

L'ASST del Garda si impegna a garantire ai propri dipendenti la possibilità di frequentare corsi di formazione permanente e di aggiornamento finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

Art. 4

I dipendenti dell'ASST del Garda che presenteranno domanda di docenza e che saranno incaricati dall'Università degli Studi di Brescia previa verifica dei requisiti, saranno equiparati ai dipendenti dell'ATS di Brescia per quanto attiene l'ammontare del compenso orario che percepiranno per l'attività di docenza svolta nell'ambito del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria.

Gli oneri per attività di docenza sono a carico dell'ATS di Brescia, firmataria della presente convenzione.

Art. 5

I compensi spettanti ai dipendenti dell'ASST del Garda – debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001 – saranno liquidati direttamente ai singoli docenti previa presentazione, da parte loro, di regolare documentazione contabile.

Art. 6

Il tirocinio pratico-formativo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor, da un Assistente o Guida di tirocinio designato dal Coordinatore delle attività didattiche professionali in veste di Responsabile didattico – organizzativo, e da un Responsabile/Referente aziendale ove indicato dall'ASST del Garda.

Il numero degli Assistenti/Guide di tirocinio sarà concordato di anno in anno in relazione al numero degli studenti.

L'impegno orario relativo all'incarico di Tutor/Assistente/Guida di tirocinio rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

Il tirocinio formativo tecnico/pratico è un'attività didattica obbligatoria, la cui frequenza è certificata su appositi moduli dal Tutor/Assistente/Guida di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito in tirocinio nell'ASST del Garda, in base alla presente convenzione, è predisposto, su proposta del Coordinatore delle attività didattiche professionali, un progetto formativo tecnico-pratico contenente:

- le generalità dei tirocinanti;
- i nominativi del Tutor/Assistente/Guida di tirocinio individuati;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
- le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata del tirocinio.

Il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante.

È fatto divieto di utilizzare i Tirocinanti in sostituzione del personale:

- assunto con contratti a termine nei periodi di picco dell'attività;
- nei periodi di assenza per malattia, maternità o ferie;
- necessario per colmare le vacanze in organico.

Ai Tirocinanti non possono essere assegnate attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio.

Il tirocinio ha carattere curriculare, ed è pertanto escluso dall'obbligo di comunicazione di avvio e cessazione ai sensi dell'art. 1 L. 296/2006.

Art. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo tecnico-pratico lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- adottare le linee di comportamento prescritte dal Codice di Comportamento e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dalla ASST del Garda e consultabili sul relativo sito web.

Il Tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, concordando le modalità con il Coordinatore delle attività didattiche professionali e dandone comunicazione al Tutor/Assistente/Guida di tirocinio aziendale.

Al termine del tirocinio, allo studente sarà rilasciata attestazione del periodo e della sede del tirocinio svolto, utile ai fini della valutazione delle competenze acquisite e per la definizione del proprio percorso formativo e professionale.

Qualora il tirocinante tenesse comportamenti lesivi di diritti o interessi dell'ASST del Garda ovvero commettesse gravi violazioni degli obblighi di cui sopra, l'ASST del Garda potrà, previa informazione al Coordinatore delle attività didattiche professionali e al Tutor/Assistente/Guida di tirocinio, sospendere o interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Art. 8

L'ATS di Brescia garantisce al tirocinante un'efficace informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

La sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. è garantita dall'ATS di Brescia che provvederà alle incombenze di legge, fatta salva per l'ASST della Franciacorta, ove ritenuto opportuno, la possibilità di effettuare a proprie spese la sorveglianza sanitaria di cui ai menzionati artt.39 e 41 del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.

L'ASST del Garda garantisce, per parte sua:

- l'informazione e la formazione sui rischi specifici ex artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- l'eventuale fornitura di dispositivi di protezione individuale;
- che i luoghi di lavoro delle strutture presso le quali gli studenti svolgono le attività di tirocinio siano conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, di igiene, di uso didattico, per l'accesso e la frequenza delle attività.

Relativamente alle disposizioni per l'accesso degli studenti riguardanti la gestione e il controllo delle infezioni da Coronavirus (COVID-19), queste saranno conformi a quanto indicato nella normativa di riferimento; il controllo sarà effettuato dalla struttura che accoglierà lo studente.

L'ASST del Garda deve garantire agli studenti gli stessi servizi utilizzati dal personale dipendente, tra cui la fruizione del servizio mensa, con oneri a carico dell'ATS di Brescia.

Art. 9

L'ATS di Brescia garantisce che ogni studente è assicurato dall'Università degli Studi di Brescia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (gestione per conto dello Stato), nonché presso Compagnie Assicuratrici operanti nel settore:

- polizza n. IT01016A Compagnia AmTrust International Underwriters contro gli infortuni;
- polizza n. 402993018 Compagnia Axa Assicurazioni per la Responsabilità Civile verso terzi.

In caso di incidente o di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università degli Studi di Brescia – Piazza del Mercato n. 15, 25121 Brescia, riferimento Dott.ssa. Paola Luccitti, tel. 030.2989245 e-mail paola.luccitti@unibs.it, per la conseguente denuncia all'INAIL, all'Autorità di Pubblica Sicurezza e alle Compagnie di Assicurazione, oltre che al Coordinatore delle attività didattiche professionali del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria - sede: V.le Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 BRESCIA - telefono 030/38.38.482 - fax 030/38.38.431 - e-mail: corsolaurea.AS@ats-brescia.it.

Art. 10

La presente convenzione ha efficacia di tre anni a decorrere dall'Anno Accademico 2022/2023 e potrà essere rinnovata su espressa volontà delle parti. La parte che intendesse recedere dovrà comunicare la disdetta, con almeno 60 giorni di preavviso, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione via P.E.C.

Art. 11

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione.

Nell'ipotesi di controversie in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, per l'individuazione del Foro competente si rinvia alle norme vigenti in materia.

Art. 12

Per tutto ciò che non è previsto nella presente convenzione, le parti convenute faranno riferimento alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 13

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione vigenti, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute, consapevoli che l'inosservanza può comportarne la risoluzione.

Art. 14

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.10-bis del DL 41/2021, così come modificato dall'art 1 co. 731 della L. 234/2021.

La presente Convenzione è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; le eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per il "Soggetto Promotore"
ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Per il "Soggetto Ospitante"
ASST del Garda
Il Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Francesco Alparone